

Legge regionale 23 dicembre 1980 , n. 72 - TESTO VIGENTE dal 29/04/1994

Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale.

Art. 7

Il dipartimento per la salute mentale è coordinato da un medico specialista in psichiatria, nominato dal Presidente dell' Unità sanitaria locale, scelto tra i membri del Comitato tecnico - funzionale che lo coadiuva nell' espletamento dell' incarico.

Il Comitato tecnico - funzionale è composto dai rappresentanti degli operatori medici e non medici del dipartimento.

Nel Comitato sono anche rappresentati gli operatori sociali delle eventuali strutture corrispondenti facenti parte del dipartimento.

I compiti del coordinatore e del Comitato sono determinati da apposito regolamento, che detta anche norme per le elezioni dei medesimi e per il funzionamento del dipartimento stesso.

Il regolamento è adottato dall' Unità sanitaria locale.

A tal fine, la Giunta regionale approva, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, uno schema di regolamento tipo.